

PIANO di LAVORO (D.Lgs. 277/91) ; PIANO SOSTITUTIVO di SICUREZZA(L. 109/94); PIANO OPERATIVO di SICUREZZA e PIANO di SICUREZZA e di COORDINAMENTO (D.Lgs. 494/96 e ss.mm.) , nei cantieri edili.

**La selva di piani di sicurezza genera confusione tra gli operatori. Anche se vi sono analogie tra i piani di sicurezza, questi si diversificano per contenuti e obiettivi . I contenuti minimi del PSC, POS e PSS previsti dal D.P.R. 3 Luglio 2003 n° 222 –
Tabella riassuntiva sulle diversità dei piani di sicurezza .**

di **Salvatore Esposito** – Tecnico della prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro – ASL Paola (CS)

Dopo l’entrata in vigore (5 Settembre 2003) del D.P.R. 222/03, continua la discussione sui piani di sicurezza e tra gli addetti ai lavori si evidenzia palesemente la confusione che vi è tra questa selva di piani. Non mi stupisco affatto quando si afferma, soprattutto da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici , che i piani di sicurezza sono tutti uguali . Di fronte al materiale cartaceo

che essi esibiscono, non hanno tutti i torti a sostenere la loro “ tesi “, anche se errata. Ho più volte denunciato la “ poca professionalità” di alcuni tecnici nella stesura dei vari piani che a volte differiscono solo nel numero delle pagine. Se il tecnico a cui è stato conferito l’incarico per la redazione dei vari piani li “fotocopia”, non può certamente dare alcuna informazione corretta né ai datori di lavoro, né ai committenti sui contenuti ed obiettivi di ciascun piano. Ciò mi ha indotto maggiormente a scrivere questo articolo, infatti, soprattutto i responsabili delle imprese esecutrici, spesso pongono la



Foto 1 : Struttura in c.a. priva di protezione perimetrale

solita domanda : < Ispettore, ma se ho redatto il Piano di Lavoro per la rimozione dei materiali contenenti amianto, perché devo redigere anche il Piano Operativo di Sicurezza?.....guardi!....., non sono uguali?.....Che motivo c’era di spendere altri soldi..... >. Identica “ scena “ si verifica in altre occasioni quando, nei cantieri mi viene fatto rilevare , prima che possa contestarlo, che quel Piano Operativo di Sicurezza non è altro che “una costola “ sottratta al Piano di Sicurezza e Coordinamento. Bisogna fare chiarezza e dare una giusta informazione agli addetti ai lavori sui vari piani che, se redatti e fatti osservare con serietà e professionalità , ci evitano di vedere scene di lavoratori equilibristi su strutture prive di impalcature o ponti di sicurezza a sbalzo, mettendo in serio pericolo la propria incolumità (Foto 1) .

Tratterò singolarmente ogni piano al fine di evidenziare che pur essendoci tra alcuni di essi delle analogie , gli stessi si diversificano per contenuti e obiettivi .

Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Il committente o responsabile dei lavori, quando l'opera da realizzare rientra nell'applicazione dell'art.3 , comma 3, D.Lgs. 494/96 e ss.mm., è obbligato a designare il coordinatore per la progettazione che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), redige il piano di sicurezza e di coordinamento . Il P.S.C. può essere redatto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori solo nei casi di cui all'art.3, comma 4-bis, D.Lgs.494/96 e ss.mm.

Fino ad oggi, come è stato più volte ribadito, la maggior parte dei piani di sicurezza e di coordinamento venivano redatti utilizzando un " cocktail " di decreti, ignorando il vero obiettivo da raggiungere, quale: l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi di cui all'art.12 del D.Lgs. 494/96 e ss.mm..

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 3 Luglio 2003 n° 222 si è scritta la parola " fine " per tutti quei piani copiati integralmente dai vari CD-Rom , infatti, l'art. 2 , comma 1, del precitato decreto non lascia alcun possibile dubbio d'interpretazione : < Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità>. Per la redazione del PSC è opportuno pertanto attenersi agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 222/03 necessari per effettuare la valutazione dei rischi e per la scelta delle relative misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

Il nuovo decreto rappresenta una tappa fondamentale per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, ma nel contempo è necessario sensibilizzare ulteriormente il coordinatore per l'esecuzione dei lavori al rispetto degli obblighi di cui all'art.5 del D.Lgs. 494/96 e ss.mm. al fine di evitare che possano verificarsi situazioni similari a quelle di cui alla (foto 2) che non necessita di alcun commento.



Foto 2 : cantiere " selvaggio "

L'art. 2 del D.P.R. 3 Luglio 2003, n°222, individua i contenuti minimi del P.S.C. quali :

- i dati generali del cantiere con descrizione del contesto in cui lo stesso è collocato e descrizione dell'opera da realizzare;
- l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza quali: committente o responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, datori di lavoro delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
- l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi relativi all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive in riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni, alle prescrizioni operative e ai D.P.I.;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle attrezzature , apprestamenti (opere provvisorie), infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi;
- l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

- la durata prevista delle lavorazioni delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini/giorno, nonché la stima dei costi della sicurezza;
- l'indicazione, da parte del coordinatore per la progettazione, quando la particolarità delle lavorazioni lo richieda, del tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS;
- la dotazione di tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria, un profilo altimetrico e descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno;
- l'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC, riportato all'allegato I del regolamento (Gli apprestamenti....; le attrezzature.....; le infrastrutture....; i mezzi e servizi di protezione collettiva.....)

L'art. 3 del D.P.R. 3 Luglio 2003, n°222, individua i contenuti minimi del **P.S.C.** in riferimento

all'area di cantiere, quale:

- l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato II (falde; caduta di materiale dall'alto; insediamenti produttivi; linee aeree e condutture sotterranee di servizi;ecc.....) in relazione alle caratteristiche dell'area di cantiere, eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante;

all'organizzazione del cantiere, quale :

- l'analisi, oltre che degli elementi di cui all'art.12, comma 1, D.Lgs. 494/96 e ss.mm. (Piano di sicurezza e di coordinamento), anche delle eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; della dislocazione delle zone di carico e scarico; delle zone di deposito attrezzature, di stoccaggio materiali e dei rifiuti, nonché delle zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione;



Foto 3 : Operai addetti alla messa in opera delle gronde su fabbricati privi di apprestamenti.

alle lavorazioni, quale :

- l'analisi per quando attiene le fasi e sottofasi di lavoro, oltre che degli elementi di cui all'art.12, comma 1, D.Lgs. 494/96 e ss.mm. (piano di sicurezza e di coordinamento), anche per il rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; al rischio di elettrocuzione; al rischio rumore; al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti innanzi trattati, il P.S.C. deve contenere le opportune indicazioni al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro, nonché le misure di coordinamento tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, per far sì che situazioni di cui alla (foto 3) non possano più verificarsi.

L'art. 4 del D.P.R. 3 Luglio 2003, n°222, individua i contenuti minimi del **P.S.C.** in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento, quali :

- l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi , nonché il cronoprogramma dei lavori.
- Le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, è necessario indicare le misure preventive e protettive ed i D.P.I., atti a ridurre al minimo tali rischi.
- Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve verificare periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di P.S.C. con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori.



Foto 4 : Piani di calpestio potenziale pericolo per i lavoratori addetti.

La presenza periodica nel cantiere da parte del coordinatore per la sicurezza, come è stato più volte affermato, è una garanzia per i lavoratori “ costretti “ ad utilizzare piani di calpestio di cui alla (foto 4), potenziale pericolo di cadute dall'alto.

- Per quanto attiene all'uso comune delle attrezzature, apprestamenti (opere provvisorie) , infrastrutture, mezzi e servizi , le relative misure di coordinamento sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
- Il P.S.C. viene integrato con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi , da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori che , previa consultazione degli stessi , indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Piano di Sicurezza Sostitutivo

L'art.1, lettera i), D.P.R. 3 Luglio 2003, n° 222, definisce il PSS quale < piano di sicurezza sostitutivo del PSC , di cui all'art.31, punto 1-bis, lettera b), della Legge 11 Febbraio 1994, n°109 e ss.mm. (Legge quadro in materia di lavori pubblici) >.

L'art. 5 del medesimo Decreto, sancisce che il PSS redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'art.2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza . Il D.P.R. 222/03 prevede che ove non sia prevista la redazione del P.S.C., il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

Si fa rilevare inoltre che il PSS deve essere consegnato entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto (ex art. 31, punto 1-bis, Legge 11 Febbraio 1994, n° 109 e ss.mm.); per la redazione del suddetto piano è necessario possedere i requisiti di cui all'art.10 del D.Lgs. 494/96 e ss.mm..

Piano Operativo di Sicurezza

Si comincia a parlare di POS con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 Novembre 99 n°528 che ha integrato e modificato il D.Lgs. 494/96 conosciuto meglio come " direttiva cantieri " .

Tutte quelle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici operanti nei cantieri temporanei o mobili, comprese quelle di carattere familiare o con meno di 10 dipendenti, che dovevano attenersi a quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs.626/94 e ss.mm. (elaborazione del D.V.R o autocertificazione) , con l'entrata in vigore del D.Lgs. 528/99 devono redigere il POS.

L'art.2, lettera f-ter), D.Lgs.494/96 e ss.mm. definisce il POS quale < documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.>. E' importante far rilevare che l'art.9 , comma 2, del D.Lgs. 494/96 , integrato dal D.Lgs. 528/99, specifica che < L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono , limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art.4, commi1, 2 e 7 (elaborazione Documento Valutazione dei Rischi) , e dell'art.7, comma 1, lettera b) (informazioni sui rischi specifici nell'ambiente di lavoro) , del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.. Quanto innanzi esposto si riferisce " limitatamente al singolo cantiere interessato " , pertanto, a mio parere, i datori di lavoro delle imprese sono tenuti anche alla redazione del D.V.R o

dell'Autocertificazione, relativamente alla propria attività; documenti che devono essere <rielaborati in occasioni di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori > (ex art.4 ,punto 7, D.Lgs. 626/94 e ss.mm.). Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS al coordinatore per l'esecuzione (ex art. 13, punto 3, D.Lgs. 494/96 e ss.mm.) e lo stesso piano deve essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza , almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (ex art.12, punto 4, D.Lgs. 494/96 e ss.mm.). Il precitato



Foto 5 : Lavoratore sul ponteggio metallico privo di ogni elementare misura di sicurezza

art.13 non specifica però il tempo di consegna del POS da parte della impresa esecutrice alla committenza privata. Al contrario , la Legge quadro in materia di lavori pubblici, sancisce che entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore o il concessionario redige e consegna alla stazione appaltante il POS, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del P.S.C. , quando questo è previsto dal D.Lgs. 494/96 e ss.mm, ovvero del P.S.S. (ex art. 31, punto 1-bis) Legge 11 Febbraio 1994, n° 109).

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (quando i lavori rientrano nell'applicazione dell'art.3, comma 3, D.Lgs. 494/96 e ss.mm.) deve verificare l'idoneità del piano , da considerare come piano complementare di dettaglio del P.S.C. di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS (ex art.5, lettera b), D.Lgs. 494/96 e ss.mm.).

E' opportuno comunque che il Coordinatore per l'esecuzione e il rappresentante per la sicurezza siano vigili sul posto di lavoro affinché non si verifichino situazioni di cui alla (foto 5) dove il lavoratore opera ad un'altezza di oltre 12m. su un ponteggio metallico fatiscente .

Con l'obbligo della redazione del POS, in riferimento al singolo cantiere interessato, il legislatore ha voluto responsabilizzare maggiormente i datori di lavoro delle imprese operanti nel settore edile con meno di dieci addetti. Infatti, i datori di lavoro che prima dovevano dichiarare per iscritto

l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati (ex art. 4. comma 11, D.Lgs. 626/94 e ss.mm.), ora devono, con il POS, documentare in modo dettagliato tutte le fasi di lavoro ed attenersi a quanto sancito dall'art.6, D.P.R. n°222/ 2003 , al fine di ridurre al minimo o eliminare i rischi che mettono seriamente in pericolo la vita e la salute dei lavoratori.

L'art. 6 del D.P.R. 3 Luglio 2003, n°222, individua i contenuti minimi del **POS** che sono:

- a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 - il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 - i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - il nominativo del medico competente ove previsto;
 - il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 - il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Piano di Lavoro

Il Piano di Lavoro cui all'art. 34 del D.Lgs.15 Agosto 91 n° 277 è riferito ai lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto. Il Piano deve essere predisposto e firmato dal datore di lavoro della impresa esecutrice prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché di mezzi di trasporto. E' necessario evidenziare che il datore di lavoro o il tecnico che redige detto piano, deve essere in possesso di attestato di frequenza di un corso di formazione in materia d'amianto (in attuazione della Legge 27 Marzo 92, n°257) della durata di almeno 50 ore come stabilito dall'art.10, punto 6, D.P.R. 8 Agosto 94. Il Piano di lavoro prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno. Nella (Foto 6) il personale qualificato è stato dotato e utilizza gli idonei D.P.I. durante la rimozione del rivestimento vinilico contenente amianto .

Il Piano di lavoro con i relativi allegati deve essere trasmesso, 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, all'organo di vigilanza dell'Azienda Sanitaria competente territorialmente. A

differenza del POS, PSC e PSS, il Piano di Lavoro viene valutato dall'organo di vigilanza che può imporre prescrizioni vincolanti se esso non dovesse essere ritenuto idoneo.

Se l'organo di vigilanza non rilascia alcuna prescrizione entro i 90 giorni, i datori di lavoro delle imprese esecutrici possono eseguire i lavori, fermo restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Conclusioni

Da quanto sopra esposto si può affermare che non vi è alcun dubbio circa la diversità dei vari piani di sicurezza. Anche la confusione che si è generata tra il P.d.L. ed il P.O.S., entrambi redatti dallo stesso datore di lavoro della impresa esecutrice dei lavori, in realtà non ha alcun modo di esistere atteso che il primo fa riferimento all'art. 9 comma 1, lettera c-bis, D.Lgs. 494/96, il secondo all'art. 34 D.Lgs. 277/91.

E' doveroso precisare che nel P.O.S. viene descritta la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi, nonché la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; nel P.d.L. vengono descritte le fasi relative esclusivamente alla bonifica e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto. Le descrizioni generali quali: attrezzature utilizzate, protezioni dei lavoratori, dati delle imprese e tutto ciò che necessita per l'allestimento del cantiere, sono simili nei due piani.

Se come è stato detto precedentemente sia il P.O.S. che il P.d.L. sono redatti dal datore di lavoro della impresa esecutrice, è pur vero che i requisiti da possedere per la redazione dei due piani sono diversi; per il primo i requisiti devono rispondere a quanto



Foto 6: Personale qualificato durante la rimozione di materiale contenente amianto

sancito dall'art.10, D.Lgs. 494/96, per il secondo dall'art.10, punto 6, D.P.R. 8 Agosto 1994. Per quanto attiene le modifiche che possono essere apportate ai due piani è opportuno puntualizzare che il P.O.S. può essere modificato dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, mentre nel P.d.L. eventuali modifiche possono essere apportate dall'organo di vigilanza dell'A.S. competente per territorio.

Pertanto, da quanto innanzi citato si evince palesemente che, per i lavori di bonifica per la rimozione dell'amianto, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve redigere sia il P.O.S. che il P.d.L..

Per quanto attiene il P.S.C. e il P.S.S. l'unica differenza consiste che in quest'ultimo non è riportata la stima dei costi di sicurezza.

Oggi non si dovrebbero più trovare P.O.S. completamente "stralciati" dal P.S.C., poiché con l'entrata del D.P.R. 3 Luglio 2003, n°222 ogni piano di sicurezza deve rispondere ai requisiti minimi indicati nel suddetto decreto.

E' auspicabile comunque che il Legislatore si ricordi che ancora oggi non esiste un sistema sanzionatorio per i tecnici che redigono i piani di sicurezza "infedeli" in spregio alla normativa vigente, anche se alcuni ispettori delle Aziende Sanitarie contestano al coordinatore per la progettazione, l'art.6, comma 1, D.Lgs. 626/94 e ss.mm..

Nella tabella di seguito riportata è stata sintetizzata la differenza tra i vari piani di sicurezza.

DIFFERENZE TRA I PIANI DI SICUREZZA IN SINTESI

P.S.C.	P.O.S.	P.d.L.	P.S.S.
(Piano di Sicurezza e di Coordinamento) D.Lgs. 494/96 e ss.mm.	(Piano Operativo di Sicurezza) D.Lgs. 494/96 e ss.mm.	(Piano di Lavoro) D.Lgs. 277/91	(Piano Sostitutivo di Sicurezza) Legge, 109/94 e ss.mm.
A carico del committente o del responsabile dei lavori. In caso di opera pubblica il P.S.C. è a carico del committente	A carico del datore di lavoro della impresa esecutrice	A carico del datore di lavoro della impresa esecutrice della demolizione o rimozione dell'amianto	A carico dell'appaltatore o del concessionario
P.S.C. redatto dal Coordinatore per la progettazione. Il P.S.C. può essere redatto dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ,solo quando ricorrono i casi di cui all'art.3, comma 4-bis, D.Lgs. 494/96 e ss.mm.	P.O.S. redatto dal datore di lavoro della impresa esecutrice.	P.d.L. predisposto dal datore di lavoro della impresa esecutrice.	P.S.S. redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario.
Per la redazione del P.S.C. è necessario possedere i requisiti di cui all'art.10 D.Lgs.494/96 e ss.mm.	Per la redazione del P.O.S. è necessario possedere i requisiti di cui all'art.10 D.Lgs. 494/96 e ss.mm.	Per la redazione del P.d.L. è necessario possedere i requisiti di cui all'art.10, punto 6, D.P.R. 8 Agosto 1994.	Per la redazione del P.S.S. è necessario possedere i requisiti di cui all'art.10 del D.Lgs.494/96 e ss.mm.
Il P.S.C. può essere modificato esclusivamente dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in relazione all'evoluzione dei lavori.	Il P.O.S. può essere modificato dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori che ne assicura la coerenza con il P.S.C.	Eventuali modifiche possono essere apportate dall'organo di vigilanza dell' A.S. competente territorialmente.	Il P.S.S. può essere modificato dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori , a seguito proposte delle imprese esecutrici
Il P.S.C. viene trasmesso dal Committente o responsabile dei lavori a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di opera pubblica, la stazione appaltante, mette a disposizione di tutti i concorrenti alla gara di appalto, il P.S.C. Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa aggiudicataria (sia negli appalti pubblici che privati) trasmette il P.S.C. alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.	Il P.O.S. deve essere trasmesso dall'impresa esecutrice al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica, l'appaltatore consegna alla stazione appaltante , entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il P.O.S. quale piano complementare al P.S.S (quando non è previsto il P.S.C.).	Il P.d.L. viene trasmesso al Dipartimento di Prevenzione dell' A.S. competente per territorio, minimo 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.	Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore o il concessionario consegna alla stazione appaltante il P.S.S. (quando non è previsto il P.S.C.).
I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.S.C., almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.	I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono metter a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.O.S., almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.	I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione inerente i lavori di bonifica da amianto.	I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono metter a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.S.S., almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.